



**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
PERSONALE DOCENTE**

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Decreto Ministeriale n. 27 del 15.3.2007

Decreto Dirigenziale 16 marzo 2007

SCHEDE

LE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento è effettuata sulla base di distinte tabelle in relazione alla fascia/graduatoria di inserimento

- Per il personale inserito nella **PRIMA** e nella **SECONDA FASCIA** delle graduatorie ad esaurimento sulla base della tabella approvata con il D.M. 12.2.2002 n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 143/04 ed allegata al Decreto 16.3.2007 (**Allegato 1**)
 - ! Ai fini del miglioramento del punteggio del titolo di accesso non possono essere utilizzati i seguenti titoli abilitanti che sono valutati 3 punti come “altra abilitazione/idoneità” (art. 2 del Decreto Dirigenziale):
 - ✓ le abilitazioni **SSIS** (art. 1, co. 3 legge 143/2004)
 - ✓ il diploma di Didattica della musica (non previsto nel D.M. 11/2002)
 - ✓ le abilitazioni COBASLID (non previsto nel D.M. 11/2002)
 - ✓ la laurea in Scienze della formazione primaria (non previsto nel D.M. 11/2002)
- Per il personale inserito **TERZA FASCIA** delle graduatorie ad esaurimento sulla base della nuova tabella approvata con **Decreto n. 27 del 15.3.2007 (Allegato 2)**
 - ! Sono soggetti alle nuove valutazioni esclusivamente i nuovi titoli dichiarati.
- Per il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento di **STRUMENTO MUSICALE** sulla base della specifica Tabella, **Allegato 3**.
 - ! La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie, distinte per ciascuno strumento, è effettuata dall'apposita commissione istituita presso ciascun CSA

GRADUATORIE DI TERZA FASCIA I TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO

- Possono presentare **richiesta di inserimento a pieno titolo** gli aspiranti che **entro la data di scadenza per la presentazione delle domande**, sono in possesso di abilitazione/idoneità al posto o classe di concorso richiesti.
- Al **voto conseguito** per l'abilitazione/idoneità che consente l'accesso ad una graduatoria ad esaurimento è attribuito un punteggio sulla base di una scala da 4 a 12 punti (Tabella Lettera A.1 -vedi specchio pagina 5).
- Per l'attribuzione del **punteggio** il voto (arrotondato all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,50) deve essere **rapportato a 100** (Tabella lettera A.2, b -c).
- E' valutabile **un solo titolo di accesso** (idoneità/abilitazione) relativo al posto o classe di concorso per cui si chiede l'inserimento in graduatoria ad esaurimento (Tabella, lett. A.2/a).
- Chi è già incluso può **migliorare il punteggio del titolo di accesso** con un'abilitazione più favorevole conseguita successivamente.
- Per i titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in uno dei **Paesi dell'U.E.**, riconosciuti dal MPI, se privi dell'indicazione del punteggio, o con giudizio finale non quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8 punti (Tabella, lettera A.3).

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

- Per la laurea in Scienze della formazione primaria valida per l'accesso alle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria sono attribuiti **30 punti aggiuntivi** (Tabella, lettera A.4)
- ! Se la laurea è utilizzata come titolo di accesso non è possibile chiederne la valutazione anche come altro titolo (Tabella, lettera C 9, nota 12)
- ! **A decorrere dal biennio 2007-2009, in analogia a quanto previsto per gli altri percorsi universitari di abilitazione, non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale del corso di laurea utilizzato come titolo di accesso. Questa nuova disposizione si applica solo con riferimento agli aspiranti che chiedono l'inserimento in graduatoria per la prima volta utilizzando la laurea come titolo di accesso. Non si applica a coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria (Tabella, lettera B3/c e nota 5)**

CONCORSI ORDINARI

- Per i **concorsi ordinari** è possibile, se più favorevole (lo è quasi sempre), fare riferimento al punteggio ottenuto nelle sole **prove d'esame**, (espresso in ottantesimi o ottantottesimi per i concorsi della scuola elementare dal 1994 in poi) sempre rapportandolo a 100 (Tabella lettera A.2, d/e - vedi specchietto).
- Alle abilitazioni/idoneità conseguite mediante superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti **6 punti aggiuntivi** (Tabella, lett. A5).

COBASLID

- Ai corsi COBASLID, che sono titolo abilitante equiparato alle SSIS per le singole classi di concorso 7/A, 18/A, 21/A 22/A, 25/A, 28/A, sono attribuiti **30 punti aggiuntivi** (Tabella, lettera A4)
- ! **Non sono valutabili** i servizi eventualmente prestati durante gli anni di durata legale del corso (Tabella, lettera B3/ c).

DIDATTICA DELLA MUSICA

- I corsi di **Didattica della musica** sono titolo abilitante per le classi di concorso 31/A e 32/A. Sono attribuiti **30 punti aggiuntivi** (Tabella, lettera A. 4) ad **una delle due classi di concorso** a scelta. Per l'altra classe di concorso sono attribuiti 6 punti (Tabella. lettera A.4, lettera A.5).
- Non sono valutabili i servizi eventualmente prestati durante gli anni di durata legale del corso utilizzato come titolo di accesso Tabella - lettera B3, c). Questo vincolo **non si applica a coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti per le classi di concorso 31 e 32** (Tabella nota 5)

ABILITAZIONI RISERVATE

- Per le **idoneità/abilitazioni riservate non è consentita la valutazione delle sole prove d'esame**. Si valuta il punteggio complessivo conseguito (prove + titoli) e sono attribuiti **6 punti aggiuntivi** (Tabella, lett. A.2/f, A.5).

SSIS

- **I 30 punti aggiuntivi** (24 per il servizio, 6 per l'abilitazione) sono attribuiti solo alle abilitazioni conseguite a seguito di un **corso di durata biennale** (Tabella, lettera A4).
- In caso di **più abilitazioni certificate** conseguite con un **unico corso biennale**, i 30 punti sono attribuiti ad **una sola abilitazione a scelta**, alle altre abilitazioni sono attribuiti 6 punti (Tabella, lettera A.5).
- Non è possibile “spostare” i 24 punti già attribuiti da una classe di concorso ad altra
- ! I 30 punti **non sono riconosciuti** alle **abilitazioni** dichiarate **corrispondenti** dalla tabella A/2 allegata al D.M. 39/98 o dall'Allegato 2 al D.M. 354/98. Es:
 - ✓ l'abilitazione conseguita per la 49/A consente l'accesso anche alla 38/A, 47/A e 48/A; per queste ultime non possono essere attribuiti i 30 punti ma sono riconosciuti 6 punti aggiuntivi.
- ! I 30 punti aggiuntivi **non sono attribuiti** alle **abilitazioni** conseguite a seguito di corsi SSIS di **durata inferiore a due anni**. Ad esempio:
 - ✓ Con D.M. 26.11.2002 è stata autorizzata l'ammissione al 2° anno di corso SSIS di precari forniti di titolo biennale per il sostegno. Per queste abilitazioni non si ha diritto ai 30 punti, ma sono riconosciuti i 6 punti aggiuntivi e sono valutabili i servizi prestati durante l'anno di frequenza.
 - ✓ Per le abilitazioni conseguite frequentando, dopo il biennio, un anno integrativo SSIS non si ha diritto ai 30 punti. Ad es. un docente già abilitato SSIS per la 51/A, consegue l'abilitazione per la classe di concorso 52/A frequentando un anno aggiuntivo. Per la seconda abilitazione non ha diritto ai 30 punti, ma a 6 punti aggiuntivi e alla valutazione del servizio eventualmente prestato durante l'anno di frequenza.
- ! I **servizi di insegnamento** prestati **a decorrere dall'A.S. 2003/04** durante il **biennio di durata legale** del corso **SSIS utilizzato come titolo di accesso non sono valutabili** anche se relativi a graduatorie di **terza fascia** diverse da quella di abilitazione. Sono valutabili se relativi a graduatorie di prima/seconda fascia o di strumento musicale, ove si applicano diverse tabelle di valutazione dei titoli (Tabella, lettera B3/c)
- ! I **servizi di insegnamento** prestati **prima dell'A.S. 2003/04** durante il **biennio di durata legale** del corso **SSIS sono valutabili per le classi di concorso diverse da quella** di abilitazione **in cui sono stati attribuiti i 30 punti aggiuntivi** anche se relativi a graduatorie di **terza fascia**.

PERSONALE EDUCATIVO

→ Per i **concorsi ordinari del personale educativo** non è consentita la valutazione delle sole prove d'esame. Si valuta il punteggio complessivo conseguito (prove + titoli) e sono attribuiti 6 punti aggiuntivi (Tabella, lett. A.5).

**TABELLA DI CONVERSIONE IN CENTESIMI
DEL VOTO DI IDONEITA'/ABILITAZIONE**

DA 80/80 A 100/100	DA 88/88 A 100/100	PUNTEGGIO
56 = 70,00	56 = 63,64	Voto fino a 59 punti 4
57 = 71,25	57 = 64,77	Voto da 60 a 65 punti 5
58 = 72,50	58 = 65,91	Voto da 66 a 70 punti 6
59 = 73,75	59 = 67,05	Voto da 71 a 75 punti 7
60 = 75,00	60 = 68,18	Voto da 76 a 80 punti 8
61 = 76,25	61 = 69,32	Voto da 81 a 85 punti 9
62 = 77,50	62 = 70,45	Voto da 86 a 90 punti 10
63 = 78,75	63 = 71,59	Voto da 91 a 95 punti 11
64 = 80,00	64 = 72,73	Voto da 96 a 100 punti 12
65 = 81,25	65 = 73,86	
66 = 82,50	66 = 75,00	
67 = 83,75	67 = 76,14	
68 = 85,00	68 = 77,27	
69 = 86,25	69 = 78,41	
70 = 87,50	70 = 79,55	
71 = 88,75	71 = 80,68	
72 = 90,00	72 = 81,82	
73 = 91,25	73 = 82,95	
74 = 92,50	74 = 84,09	
75 = 93,75	75 = 85,23	
76 = 95,00	76 = 86,36	
77 = 96,25	77 = 87,50	
78 = 97,50	78 = 88,64	
79 = 98,75	79 = 89,77	
80 = 100	80 = 90,91	
	81 = 92,05	
	82 = 93,18	
	83 = 94,32	
	84 = 95,45	
	85 = 96,59	
	86 = 97,73	
	87 = 98,86	
	88 = 100	

VALUTAZIONE DEI SERVIZI NELLA TERZA FASCIA

- Sono valutabili i servizi di insegnamento prestati con il possesso del titolo di studio prescritto all'epoca dell'assunzione (Tabella, lettera B3/a);
- Il servizio prestato nelle **scuole militari** è valutato se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale (Tabella, lettera B3/e).
- Il **servizio militare di leva** ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
- Il servizio prestato su **posto di sostegno con il possesso del titolo di studio e del diploma di specializzazione** è valutato come servizio specifico, in una classe di concorso a scelta compresa nell'area disciplinare o posto (Tabella, lettera B/b).
 - ! nella scuola secondaria di **II grado** è valutabile anche se prestato in **area diversa** per assenza di candidati nell'area di riferimento
 - ! nella scuola secondaria di **I grado** è valutato a scelta in una qualsiasi classe di concorso di tale ordine di scuola
- Il servizio prestato su **posto di sostegno in mancanza del diploma di specializzazione** è valutato come servizio specifico nella graduatoria da cui è derivata la posizione utile per l'assunzione (Tabella, lettera B3/b)
- Il servizio prestato nelle **scuole paritarie** si valuta 2 punti al mese a decorrere dal 1/9/2000 e dalla data di riconoscimento della parità a favore della scuola.
- Il servizio prestato su posti del contingente statale italiano **all'estero** con atto di nomina del MAE è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia
- Sono valutabili i **periodi** coperti dal contratto di assunzione. Si considerano tali:
 - ✓ i giorni festivi che cadono nel periodo coperto dal contratto di assunzione;
 - ✓ i periodi sospensione dell'attività didattica purché coperti dal contratto di assunzione;
 - ✓ la partecipazione a scrutini ed esami;
 - ✓ i periodi equiparati a servizio dalla legge (astensione obbligatoria per maternità, congedi parentali, congedi per malattia del figlio, il servizio militare di leva) e dalle disposizioni contrattuali (tutte le assenze retribuite, anche se parzialmente) purché coperti dal contratto di assunzione
- **Non sono valutabili:**
 - ✓ l'insegnamento della **religione cattolica** o delle attività alternative
 - ✓ gli insegnamenti **non curricolari**;
 - ✓ i servizi che hanno dato luogo a trattamento di **pensione**.
- Ai fini **dell'attribuzione del punteggio** si sommano i giorni prestati nello stesso anno scolastico e si divide per 30 il totale. Il risultato costituisce il numero dei mesi da valutare a cui viene aggiunto un ulteriore mese qualora il resto dell'operazione non sia inferiore a 16 (es. 166 giorni = anno intero = 12 punti).

SERVIZI PRESTATI DALL'A.S. 2003/2004

- **Per i servizi prestati dall'a.s. 2003/2004 complessivamente in un anno scolastico** e per tutte le graduatorie **di terza fascia** anche di ordine e grado diverso di scuola in cui si è inclusi non è possibile far valutare più di **6 mesi di servizio**
- ! Il **limite massimo** di valutazione del servizio di **12 punti** (o di 6 punti se prestato in scuole private non paritarie), si riferisce a **tutte le graduatorie** (posto/insegnamento/classe di concorso). Fanno eccezione a tale regola solo eventuali supervalutazioni (servizi nelle piccole isole, istituti penitenziari, scuole elementari pluriclassi di cui alla legge 90/57).
- Il servizio **specifico**, cioè relativo alla classe di concorso o posto, si valuta 2 punti al mese fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico, fatte salve le supervalutazioni.
- Il servizio **non specifico**, cioè relativo ad altre classi di concorso o posti, **prestato in scuole statali o paritarie** si valuta 1 punto al mese fino ad un massimo di 6 punti per anno scolastico. Sono escluse supervalutazioni.
 - ! Il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, primaria e in qualità di educatore è valutabile come **non specifico** esclusivamente in tali tipologie di scuole e non nelle scuole secondarie.
 - ! Il servizio prestato nelle scuole secondarie è valutabile come **non specifico** esclusivamente in tali tipologie di scuole e non nella scuola dell'infanzia, primaria e nelle graduatorie di personale educativo.
- Il servizio prestato nelle **scuole private** legalmente riconosciute o pareggiate, nella scuola primaria parificata, nella scuola dell'infanzia autorizzata si valuta 1 punto al mese fino ad un massimo di 6 punti per anno scolastico e non è valutabile come servizio non specifico.
- I **servizi contemporanei** relativi ad insegnamenti/classi di concorso diversi sono valutabili, a scelta, **solo in una delle graduatorie di terza fascia** cui si riferiscono.
- I **servizi contemporanei sono valutabili** se relativi a graduatorie di **I e II fascia e di strumento musicale**, anche se prestati contemporaneamente a servizi relativi a graduatorie di terza fascia. Ciò in quanto per tali graduatorie sono previste diverse tabelle di valutazione.
- Il servizio prestato a decorrere dall'A.S. 2005/2006 nelle **scuole dell'Unione Europea** riconosciute dagli ordinamenti comunitari, debitamente certificato dall'autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia (Tabella, lettera B3/d). E' costituita una commissione presso ciascun Ufficio scolastico regionale per la definizione della corrispondenza tra i servizi.

SERVIZI PRESTATI PRIMA DELL'A.S. 2003/2004

- I servizi contemporanei prestati prima dell'a.s. 2003/2004 relativi a insegnamenti/classi di concorso diversi sono valutabili, **in tutte le graduatorie anche di terza fascia** cui si riferiscono
- Il limite annuo di **12 punti e di 6 mesi** si riferisce ad ogni **singola graduatoria**
- I servizi di insegnamento prestati **prima dell'A.S. 2003/04** durante il **biennio di durata legale** del corso **SSIS** sono valutabili per le **classi di concorso diverse da quella** di abilitazione **in cui sono stati attribuiti i 30 punti aggiuntivi** anche se relativi a graduatorie di **terza fascia**.
- **Non è raddoppiato il servizio** prestato nelle scuole di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari
- **Non si valuta il servizio non specifico**

RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO E SCUOLE DI MONTAGNA

- La sentenza della Corte Costituzionale ha imposto la revisione delle valutazioni già effettuate per i servizi prestati nelle scuole di montagna situate sopra i 600 metri. Il sistema provvederà automaticamente all'eliminazione del doppio punteggio attribuito.
- E' confermato il raddoppio del punteggio per i servizi, già valutati o da valutare, effettuati nelle scuole elementari pluriclassi di cui alla legge 90/57, negli istituti penitenziari e nelle piccole isole negli anni dal 2003/2004 al 2006/2007.
- A coloro che hanno prestato servizi nelle scuole elementari pluriclassi è chiesto di confermare questi ultimi ancorché già dichiarati e valutati.

ABILITAZIONI/IDONEITA' AGGIUNTIVE

- All'**abilitazione/idoneità aggiuntiva** rispetto a quella utilizzata come titolo di accesso sono attribuiti 3 punti
- L'abilitazione aggiuntiva conseguita per un **ambito disciplinare con unico esame** dà diritto al punteggio per una sola abilitazione aggiuntiva (Tabella, lettera C3/a). Se tale abilitazione è utilizzata come titolo di accesso non dà diritto a punteggio per altre abilitazioni di cui al punto C3 (Tabella, nota 8)
- Le idoneità/abilitazioni per la scuola dell'infanzia, primaria e per istituti educativi non sono valutabili per la scuola secondaria e viceversa (Tabella, lettera C3/b)
- Per la **scuola primaria** alla laurea in scienze della formazione (non utilizzata come titolo di accesso) e alla laurea in lingue straniere valida per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, sono attribuiti 6 punti
- Per la **scuola dell'infanzia** alla laurea in scienze della formazione non utilizzata come titolo di accesso, sono attribuiti 6 punti

TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI

- **Non si valutano** i titoli di studio necessari per l'accesso al posto o alla cattedra cui si riferisce il concorso o di grado inferiore
- Ai **titoli di studio aggiuntivi** di livello pari o superiore rispetto a quello necessario per l'accesso all'insegnamento relativo alla graduatoria sono attribuiti 3 punti
- E' stata prevista la valutazione delle lauree triennali, compresi ISEF, diplomi di Conservatorio e Accademia, quali titoli di studio aggiuntivi per gli aspiranti della scuola secondaria che accedono all'insegnamento con un diploma di scuola secondaria di secondo grado (ITP, A075 e A076)
- Per i posti e le classi di concorso cui si accede con laurea sono valutabili quale titolo di studio aggiuntivo solo lauree almeno quadriennali

DOTTORATO DI RICERCA, DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- E' possibile chiedere la valutazione di **un solo dottorato di ricerca** (12 punti)
- In applicazione della Finanziaria 2007 (art. 1, co. 607) sono stati ridefiniti i punteggi e le condizioni di valutazione di specializzazioni, master e perfezionamenti
- Sono valutabili solo i titoli rilasciati da **Università statali e non statali** legalmente riconosciute
- La **valutazione massima** complessiva di specializzazioni, master e perfezionamenti è fissata in **10 punti**
- Nell'ambito di tale punteggio è consentita la valutazione di:
 - ✓ **massimo un diploma di specializzazione** pluriennale (DS) - punti 6
 - ✓ **massimo tre diplomi di perfezionamento e/o master** di I e II livello di durata annuale (1.500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria - punti 3 per ciascun titolo
 - ✓ **massimo tre attestati di perfezionamento** di durata annuale con esame finale coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria - punti 1 per ciascun titolo
- E' valutabile **un solo corso per anno accademico**
- I nuovi limiti sono applicati agli **aspiranti già inseriti** in graduatoria solo se non risultano attribuiti nelle graduatorie del 2005-2007 punteggi superiori che sono comunque confermati.